

**PARTE "A"**

**CAPITOLATO TECNICO  
POLIZZA  
RESPONSABILITÀ CIVILE  
VERSO TERZI E  
PRESTATORI D'OPERA  
(R.C.T./R.C.O.)**

**FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.  
con sede in Albino (BG)**

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale € 505.696.063 - Registro delle Imprese n. 14602/BO - R.E.A. n. 160304  
Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)  
tel. (051) 6097111 - casella postale AD 1705 - telex 510674 I - telefax 051/375349  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)



**CONTINUA DALLA "DESCRIZIONE DEL RISCHIO" DELLA PARTE "B" DI POLIZZA:**

- continua -- medicina di base nonché di pronto soccorso e/o prestazioni fisioterapiche e/o infermieristiche, escluso comunque interventi chirurgici - premesso che l'attività di medicina di base viene prestata da medici liberi professionisti, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto commesso dalle suddette persone, fermo comunque la possibilità di rivalsa nei loro confronti - la garanzia non comprende la RC personale di tali medici.

Sono escluse le attività mediche diverse da quelle indicate nella presente descrizione del rischio.

**DEFINIZIONI:**

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il seguente significato:

- CONTRAENTE:** FONDAZIONE HONEGGER R.S.A. con sede in Albino che stipula l'assicurazione;
- ASSICURATO:** Il Contraente nonché chiunque (Persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.
- SOCIETÀ :** La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;
- BROKER:** La CENTRAL BROKER S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione dell'assicurazione;
- ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione;
- POLIZZA:** Il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO:** La somma dovuta dalla Contraente alla Società;
- RISCHIO:** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;
- SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



Agenzia **ALBINO 1089**

Cod. sub. 620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag. n. 3 di 16

- COSE:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- FRANCHIGIA:** L'importo previsto dalle Norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;
- SCOPERTO:** L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista alle Norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
- DANNO CORPORALE:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
- DANNI MATERIALI:** Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- MASSIMALE PER SINISTRO:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
- ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'assicurazione;
- RETRIBUZIONE ANNUA LORDA:** Ai fini del conteggio del premio: l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai Dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e a quelli non soggetti all'assicurazione INAIL. Si intendono inoltre inclusi ai fini del conteggio del premio gli emolumenti corrisposti ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.lgs n.38 del 23 febbraio 2000 (pubblicato sulla G.U. n.66 del 20 Marzo 2000).

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



Agenzia **ALBINO 1089** Cod. sub. 620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag. n. 4 di 16

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  
(R.C.T./R.C.O.)****CONTRAENTE:****FONDAZIONE HONEGGER R.S.A. con sede in Albino (BG).****DESCRIZIONE DEL RISCHIO:**

La garanzia è operante per la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dall'esercizio delle proprie attività istituzionali, accessorie, complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dalla erogazione di tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche, diagnostiche, sociali, assistenziali, amministrative, riabilitazioni domiciliari ed ogni altra prestazione cui il Contraente/Assicurato è tenuto e/o autorizzato, per legge, regolamenti e/o delibere dei propri organi e/o atti adottati dal Presidente, sia per fatto proprio che delle persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge comprendendo oltre ai dipendenti e al Direttore Sanitario i collaboratori e volontari, che esercitano la loro attività professionale nelle strutture della Contraente ovvero negli altri luoghi in cui viene svolta l'attività dell'Ente. A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia del presente contratto è operante anche per i consulenti, collaboratori, **volontari**, tirocinanti, operatori di volontariato, borsisti, e qualsiasi altra figura che partecipi all'attività dell'Assicurato.

**GARANZIE PRESTATE:**

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.).

**MASSIMALI:****Copertura R.C.T.:**

Euro 1.300.000,00= per sinistro;

Euro 1.300.000,00= per persona;

Euro 1.300.000,00= per cose.

**Copertura R.C.O.:**

Euro 1.300.000,00= per sinistro;

Euro 1.300.000,00= per persona.

In caso di danno che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non sarà esposta per somme superiori a Euro 1.300.000,00=.

**RETRIBUZIONI LORDE PRESUNTE ANNO 2002**

Retribuzioni Euro 2.400.000,00= - parametro per la definizione del premio.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale € 505.696.063 - Registro delle Imprese n. 14602/BO - R.E.A. n. 160304  
Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)  
tel. (051) 6097111 - casella postale AD 1705 - telex 510674 I - telefax 051/375349  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)



Agenzia **ALBINO 1089**

Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. **1089/65/41127099**

Pag.n.5 di 16

**EFFETTO:** ore 24 del **24-06-2004****SCADENZA:** ore 24 del **30-11-2006****CONDIZIONI PARTICOLARI:**

(VEDI Art. 21)

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:****Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza che dalle altre, la Società risponde solo nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.


In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c..

**Art. 2 - DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE. PAGAMENTO E REGOLAZIONE PREMIO**


L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 24-06-2004 con facoltà del Contraente/Assicurato di pagare la prima rata del premio, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Il premio sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al relativo invio della appendice da parte della Società.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **Art. 3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 24-06-2004 alle ore 24.00 del 30-11-2006, data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente polizza al 30 novembre di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

### **Art. 4 - PREMIO DI ASSICURAZIONE**

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello della scadenza.

### **Art. 5 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



**Art.7- COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)**

Qualora risulti dalla polizza (o appendice) che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, queste sono tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Quote delle diverse Società:

Compagnia ..... % Delegataria  
Compagnia ..... % Coassicuratrice  
Compagnia ..... % Coassicuratrice

**Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni (trenta) lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art.1913 C.C.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma, l'Assicurato ha facoltà di non denunciare alla Società i sinistri per i quali non è presumibilmente impegnata, a suo parere, la garanzia di cui alla presente polizza, posponendo tuttavia tale denuncia al momento in cui l'Assicurato venisse a conoscenza, sotto qualsiasi forma, di richieste avanzate per risarcimento danni e sempre che il sinistro sia avvenuto nel periodo di validità dell'assicurazione.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art.18 solo in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

**Art. 8 Bis - VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purchè relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



Agenzia ALBINO 1089

Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag.n.8 di 16

**Art. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A." comunque si avvale nello svolgimento della propria attività, ad eccezione per i danni causati da dolo e colpa grave, giudizialmente accertato in via definitiva.

**Art. 10 - RINUNCIA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. L'Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione dei precedenti danni ed in caso di comunicazione in merito viene comunque accettata la buona fede delle dichiarazioni.

**Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la citazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già in quel momento deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.


La Società non riconosce per altro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 12 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893, 1894 c.c..

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO





Agenzia **ALBINO 1089**

Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag.n.9 di 16

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

**Art. 13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO**

È espressamente convenuto che eventuali aggravamenti del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente polizza, e non comporteranno diritto di recesso. Fermo l'obbligo di comunicazione del Contraente/Assicurato entro tre mesi dall'effettivo aggravamento del rischio.

**Art. 14 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

**Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto qui non espressamente regolato, si rinvia alle norme di legge sull'argomento.

**Art. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto e/o atto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) Esercente tutte le attività, nulla escluso;
- c) Committente e/o patrocinante.

**Art. 17 - NOVERO DEI TERZI**

Si prende atto fra le parti che:

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



- a) quando il Contraente/Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato stesso;
- b) quando il Contraente/Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30-6-1965 n.1124 e successive modifiche integrazioni ed interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 18.

### **Art. 18 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.) COMPRESO DANNO BIOLOGICO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi si tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali, salvo che sia prestata la relativa garanzia con condizione particolare che segue.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12-6-1984 n.222.


### **Art.19 - MALATTIE PROFESSIONALI (COMPRESO LE MALATTIE EXTRATABELLARI)**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.), è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al D.P.R. 30-6-1965 n.1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 e dall'art. 10 del D.Lgs n. 38 del 23/02/2000, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



Agenzia ALBINO 1089 Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag.n.11 di 16

La presente estensione ha effetto per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa,
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
  - c) La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatasi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

## Art. 20 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, medici compresi di cui la "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A." si avvale per l'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, frequentatore o volontario operante per conto della "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A." stessa.

Per quanto riguarda i medici si precisa che gli stessi non effettuano interventi chirurgici, salvo quelli di natura ambulatoriale.

In ogni caso i massimali per ogni sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con il Contraente/Assicurato o fra loro.

## Art. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 21.1 Responsabilità civile personale di tutti i dirigenti, funzionari dipendenti e/o collaboratori per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale € 505.696.063 - Registro delle Imprese n. 14602/BO - R.E.A. n. 160304  
Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)  
tel. (051) 6097111 - casella postale AD 1705 - telex 510674 I - telefax 051/375349  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)



- 21.2 Limitatamente alle strutture ove vengono erogate prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere presso gli assistiti e gli ospiti ai sensi di legge per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate o non consegnate;
- 21.3 Responsabilità civile derivante alla "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A." per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con il suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- 21.4 Responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e protesi, direttamente o tramite enti o persone convenzionate;
- 21.5 Responsabilità civile derivante trasporto di assistiti effettuato con veicoli di proprietà e/o in uso della "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.", ferma l'esclusione di tutti i rischi di responsabilità civile rientranti nella legge 24/12/1969 n.990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione. E' inoltre compresa la Responsabilità civile da organizzazione di gite e manifestazioni varie sia all'interno che all'esterno con mezzi pubblici e/o privati, compresi soggiorni marini e/o montani e relativi trasferimenti, esclusi i rischi di responsabilità civile rientranti nella legge 24/12/1969 n.990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione;
- 21.6 Responsabilità civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata e dalla proprietà di cani da guardia e non;
- 21.7 Responsabilità civile derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici, ed anche se detti distributori sono di proprietà di terzi;
- 21.8 Responsabilità civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- 21.9 Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi, ferma la possibilità di rivalsa della Compagnia sulla Società conferita dell'incarico;
- 21.10 Responsabilità civile derivante da organizzazione di visite da parte di terzi ad uffici, ambienti e laboratori in genere dell'Assicurato;
- 21.11 Responsabilità civile per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
- 21.12 Responsabilità civile derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale diagnostico/terapeutico anche se di proprietà di terzi.
- 21.13 Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, nonché altre simili attività ed attrezzature usate dalla "FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.";
- 21.14 Responsabilità civile derivante dalla proprietà o in uso, in affitto, in concessione e dalla conduzione di fabbricati, pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione,

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



- ristrutturazione e riadattamento) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc...);
- 21.15 Responsabilità civile derivante dalla partecipazione ed organizzazione di convegni, conferenze e simili, anche in qualità di concedente strutture nelle quali i terzi siano organizzatori (si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente assicurato nella sua qualità di committente);
- 21.16 Gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture di proprietà del Contraente/Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se la gestione è affidata a terzi;
- 21.17 Premesso che il Contraente/Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo, oltre che nei confronti del Contraente/Assicurato anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
- 21.18 Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Con riferimento alla guida di autoveicoli da parte di persone incaricate dal Contraente/Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;
- 21.19 Responsabilità civile estesa alla proprietà di parchi e giardini, anche aperti al pubblico;
- 21.20 Responsabilità civile derivante dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale, dei veicoli non a motore;
- 21.21 A parziale deroga dell'art. 18 del presente contratto, si conviene che l'assicurazione conserva la propria validità anche se il Contraente/Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- 21.22 L'assicurazione vale anche per i sinistri che risultino essere conseguenze di cattive applicazioni, violazioni o inosservanze delle norme di cui Decreto Legislativo 626/94, e successive modifiche, e della legge 675/96, e successive modifiche.

## Art. 22 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto previsto all'art. "garanzia inquinamento accidentale"); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO



- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- l) direttamente riconducibili all' intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione della casa di riposo e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell'Assicurato;
- m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- o) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

**Art. 23 -FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO:**

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
- per danni alle cose in consegna o custodia: scoperto 10% - minimo Euro 500,00=. - massimo risarcimento Euro 5.200,00=. per ciascun danneggiato;
- per danni derivanti dal conferimento di rifiuti speciali tossici o nocivi, massimo risarcimento Euro 520.000,00=. per sinistro/anno.

**Art. 24 - MASSIMALI DI GARANZIA****Copertura R.C.T.:**

**Euro 1.300.000,00=. per sinistro;**  
**Euro 1.300.000,00=. per persona;**  
**Euro 1.300.000,00=. per cose.**

**Copertura R.C.O.:**

**Euro 1.300.000,00=. per sinistro;**  
**Euro 1.300.000,00=. per persona.**

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



Agenzia ALBINO 1089

Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. 1089/65/41127099

Pag.n.15 di 16

In caso di danno che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non sarà esposta per somme superiori a Euro 1.300.000,00=.

### **Art. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

### **Art. 26 - GESTIONE DELLA POLIZZA**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker CENTRAL BROKER S.r.l., incaricato dalla FONDAZIONE HONEGGER R.S.A. di Albino, il ruolo di cui alla legge n. 792/84, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.


### **Art. 27 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

Alla scadenza terminale la polizza cesserà la propria efficacia senza l'obbligo tra le parti di ulteriori comunicazioni.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

CONTRAENTE/ASSICURATO



Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Capitale sociale € 505.696.063 - Registro delle Imprese n. 14602/BO - R.E.A. n. 160304  
Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia)  
tel. (051) 6097111 - casella postale AD 1705 - telex 510674 I - telefax 051/375349  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)



Agenzia **ALBINO 1089**

Cod. sub.620

Allegato a Polizza n. **1089/65/41127099**

Pag.n.16 di 16

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato.

**Art. 28 - COMUNICAZIONE SINISTRI**

La Società s'impegna a fornire, con cadenza annuale, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- numero di sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento;
- nome della controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito");
- importo a riserva;
- importo liquidato;
- data della liquidazione

Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa la Società indicherà inoltre:

- numero totale dei sinistri "in trattativa", "liquidati", "chiusi senza seguito";
- importo totale "liquidato", "a riserva".

All'atto della consegna del tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa la Società provvederà a richiedere al Contraente, a mezzo di apposita Appendice di Incasso, il rimborso delle franchigie e degli scoperti dalla stessa anticipati. Il pagamento di tale appendice dovrà essere effettuato negli stessi termini, relativi alla Regolazione Premio, indicati all'Art. 2.

**Art. 29 - CONTEGGIO DEL PREMIO**

RETRIBUZIONI Annuo Lorde Preventivate		Tasso Annuo Lordo pro mille		Premio Annuo Lordo
Euro 2.400.000,00 =.	x	7,045 %	=	Euro 16.908,00=.

---000---

Il presente capitolato tecnico consta di n. 29 articoli, numerati da uno a ventinove.

---000---

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE



CONTRAENTE/ASSICURATO

